



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

## *Giuseppe Gangale* - CIRO' MARINA (KR)

**Liceo Classico – Tecnico Settore Economico (A.F.M. – S.I.A. – Turismo)**

**Tecnico Settore Tecnologico (C.A.T. –A.A.A.) – I.P.S.E.O.A.**

P.zza Kennedy, 10 88811 Cirò Marina (KR) – Tel.: 0962/35994 - Fax: 0962/370450 C.M.: KRIS00400C - C.F.: 01495250795

e-mail: kris00400c@istruzione.it - P.E.C.: kris00400c@pec-istruzione.it - [www.isgangale.edu.it](http://www.isgangale.edu.it)

**AI DOCENTI, AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE**  
**P.C. AL D.S.G.A.**

**OGGETTO: Scrutinio finale a. s. 2025/26: normativa ministeriale, criteri e procedure interne all'Istituto**  
**(documento approvato dal Collegio dei Docenti n.7 del 14 maggio 2026).**

In ossequio alle norme per la valutazione degli studenti e lo svolgimento degli scrutini ed esami (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122; D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169; D.M. 22 agosto 2007, n. 139; D.M. 3 ottobre 2007, n. 80; D.M. 16 dicembre 2009, n. 99; O.M. 21 maggio 2001, n. 90; O.M. 5 novembre 2007, n. 92, DLGS n.62 del 13 aprile 2017 e successive note, ai sensi del DPR 135/2025 che ha modificato il DPR 122/2009 apportando novità importanti in tema di valutazione del comportamento, ai sensi del DLGS n.66/2017 in tema di valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità; ai sensi della Legge n. 170/2010 in tema di studentesse e studenti con DSA; e ai sensi del DLGS 66/2017, art.22 in tema di Valutazione in caso di studentesse e studenti in ospedale e secondo il comma 3 nei casi di Istruzione domiciliare.

Il Collegio dei docenti dell'Istituto "G.Gangale" ha deliberato i seguenti criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale:

Ogni docente, in sede di scrutinio finale, presenterà la propria proposta di voto relativa alle proprie discipline e, ciascuna proposta, sarà deliberata con responsabilità collegiale dall'intero Consiglio di classe.

Si ribadisce che:

- la valutazione degli studenti nelle singole discipline e nel comportamento è espressa mediante l'attribuzione di voti numerici in decimi;
- per la valutazione di Educazione civica si rimanda alla rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti n.3 del 17 ottobre 2025;
- la valutazione dell'insegnamento della religione è espressa senza l'attribuzione di voto numerico, attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente;

Deliberati i voti finali, il Consiglio di classe esaminerà la posizione di ciascun studente alla luce dei presenti criteri, deliberati dal Collegio dei docenti, al fine di determinare l'ammissione, la non ammissione o la sospensione del giudizio.

- **Per i percorsi di Istruzione Professionale**, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 si forniscono le seguenti indicazioni operative per la conduzione dello scrutinio:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del citato regolamento, nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione

Firmato digitalmente da EMANUELA ANTONELLA LUCIRINO

intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento" inserite nel progetto formativo individuale (P.F.I.).

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti (vedi in seguito), procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

#### **Valutazione degli apprendimenti relativa alla prima annualità del biennio unitario dei nuovi percorsi di Istruzione professionale**

A. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è **ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato**.

B. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti. In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

C. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso lo studente è **ammesso con revisione del P.F.I.** alla classe successiva, prevedendo attività finalizzate al recupero delle carenze riscontrate, che possono svolgersi durante i mesi estivi e/o nell'anno scolastico successivo, nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

Fra cui:

- partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. Frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);

D. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato **non ammesso all'annualità successiva** e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il consiglio di classe "comunica alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del p.f.i e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell 'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio".

#### **1) REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ (nota n.74346 del 10 novembre 2025 e il DECRETO LEGISLATIVO N.62 DEL 13 APRILE 2017 e O.M. n. 54 del 26 marzo 2026)**

**Ricordiamo che, sono ammessi all'esame di Maturità di secondo grado i candidati interni frequentanti l'ultimo anno di corso, che abbiano:**

- frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (ove rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe previste dall'istituzione scolastica;
- riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame;

**Firmato digitalmente da EMANUELA ANTONELLA LUCIRINO**

- riportato un voto di comportamento non inferiore a sei decimi o nel caso di valutazione del comportamento pari a 6/10, il CdC abbia assegnato un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'Esame di Maturità. Per le modalità si faccia riferimento all'art.3 dello O.M. n. 54/2026.
- sostenuto le prove Invalsi;
- Svolto le ore di FSL come previsto dall'indirizzo di studi; Legge 107/2015 (buona scuola), Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e DL 127/2025, **90 ore** per i licei, **150 ore** per gli istituti tecnici e **210 ore** per i professionali;

2) **Non ammissione all'esame di Maturità in mancanza dei requisiti previsti al punto 1 e in forza dell'OM 54/2026.**

3) **Ammissione alla classe successiva:**

**E' ammesso** alla classe successiva lo studente che, nello scrutinio finale, consegue un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Per quanto riguarda la valutazione del comportamento si rimanda al punto 7 del presente documento.

4) **Non ammissione alla classe successiva:**

**Non è ammesso** alla classe successiva lo studente che, nello scrutinio finale:

- Consegue fino a tre (3) votazioni inferiori a sei decimi il cui indice di peso\* è superiore a 6 (sei) punti; a meno che il Consiglio di classe, nella sua potestà decisionale, valuti una concreta e positiva possibilità di recupero nei tempi previsti dalla normativa.

\* l'indice di peso è un punteggio derivante dalla gravità delle insufficienze conseguite nello scrutinio finale (nelle discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto) secondo la seguente scala: cinque (1 punto), quattro (2 punti), tre (3 punti), due (4 punti).

5) **Sospensione del giudizio**

Lo studente che non consegue la sufficienza in una o più discipline e non riporta immediatamente un giudizio di non ammissione (quindi fino a un massimo di tre insufficienze il cui indice di peso complessivo è superiore a 6 punti) – e per il quale il Consiglio di classe prevede un'effettiva possibilità di recupero delle lacune – incorre nella "sospensione del giudizio": la formulazione del giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva è rimandata al periodo che precede l'inizio del prossimo anno scolastico, (comunque si consiglia di annotare le valutazioni di tutte le discipline, comprese quelle con votazione inferiore a sei decimi). In questo caso lo studente e i suoi genitori riceveranno comunicazione tramite registro elettronico della decisione del Consiglio di classe (apposito modulo interno), riportante i voti attribuiti in ciascuna disciplina, e le indicazioni didattiche per sottoporsi, prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, a verifica con conseguente integrazione dello scrutinio finale nel quale sarà determinato il giudizio definitivo di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

6) **Validità dell'anno scolastico (numero di assenze)**

Considerata la sua chiarezza sull'argomento, si riporta l'art. 14, comma 7, del d. P. R. 22 giugno 2009, n. 122: «...per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle **deroghe** riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.. »

Di seguito le "motivate e straordinarie deroghe" al limite di assenza :

- Gravi motivi di salute e/o gravi patologie certificate che impediscano la frequenza a scuola;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività religiose, culturali, sportive;
- Partecipazione a concorsi di carattere scolastico;

▪ Eventuali situazioni preventivamente comunicate dalla famiglia al ds e da questi autorizzate. Ciascuno dei suddetti casi è, comunque, subordinato alla presentazione di adeguata documentazione da depositarsi presso la Segreteria dell'Istituto.

### 7) Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a 6/10 vi è la non ammissione alla classe successiva così come per gli Esami di Maturità.

**Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi (6/10) vi è la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e assegnazione della predisposizione di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del CdC, ovvero l'esito non positivo comporta la Non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva (DPR 122/2009 dopo le modifiche del DPR 135/2025). La valutazione del comportamento con voto superiore a 6/10 nello scrutinio finale comporta l'ammissione alla classe successiva. Si ricorda che in tema di studenti con Diagnosi di ADHD è auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi secondo la normativa vigente (si riporta ad esempio il riferimento al D. M. n. 5 /2009).**

Di seguito gli indicatori per la valutazione del comportamento deliberati dal Collegio dei docenti e contenuti nel piano dell'offerta formativa:

| VOTO | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | Interesse e partecipazione attiva alle lezioni; regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo all'interno della classe; scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; ottima socializzazione.                                                                  |
| 9    | Costante adempimento dei doveri scolastici; equilibrio nei rapporti interpersonali; rispetto delle norme disciplinari d'istituto; ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe.                                                                                                                                                              |
| 8    | Attenzione e partecipazione non sempre continue alle attività scolastiche; svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati. Osservazione non sempre regolare delle norme relative alla vita scolastica; disturbo occasionale del regolare svolgimento delle lezioni; partecipazione non sempre collaborativa al funzionamento della classe. |
| 7    | Disinteresse per le attività scolastiche; saltuario svolgimento dei compiti; rapporti problematici con gli altri; frequente disturbo dell'attività didattica; funzione negativa all'interno della classe; episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico. Frequenti ritardi e assenze non giustificati.                               |
| 6    | Completo disinteresse per le attività scolastiche; comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni; assiduo disturbo delle lezioni; funzione negativa nel gruppo classe. Numerose note disciplinari. Interventi disciplinari. Frequenti ritardi e assenze non giustificati.                                                        |
| 5    | Comportamento fortemente scorretto dopo ripetuti interventi disciplinari; funzione fortemente negativa nel gruppo classe. Frequenti ritardi e assenze non giustificati                                                                                                                                                                            |

### 8) Attribuzione del credito scolastico

Nelle classi 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, in caso di ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, il Consiglio di classe procede all'attribuzione del "credito scolastico", ossia un punteggio attribuito per ciascun anno scolastico, sulla base della media dei voti finali di tutte le discipline (esclusa religione, ma compreso il comportamento e ed. Civica). Tale media colloca lo studente all'interno di una banda di oscillazione che permette l'attribuzione di un punteggio minimo e massimo:

Si precisa, inoltre, che per il corso quadriennale (indirizzo Agraria), il credito è attribuito al termine della classe seconda, terza e quarta in attesa della tabella ministeriale.

| Media dei<br>voti | Fasce di credito<br>ANNO | Fasce di credito<br>IV ANNO | Fasce di credito<br>V ANNO |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| M < 6             | -                        | -                           | 7-8                        |
| M = 6             | 7-8                      | 8-9                         | 9-10                       |
| 6 < M ≤ 7         | 8-9                      | 9-10                        | 10-11                      |
| 7 < M ≤ 8         | 9-10                     | 10-11                       | 11-12                      |
| 8 < M ≤ 9         | 10-11                    | 11-12                       | 13-14                      |
| 9 < M ≤ 10        | 11-12                    | 12-13                       | 14-15                      |

Si precisa che all'interno della stessa banda di oscillazione, il punteggio più alto potrà essere attribuito, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- Media dello 0,5 o maggiore; assidua frequenza scolastica; interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo; partecipazione alle attività complementari e integrative;
- Eventuale presentazione di "credito formativo". Il "credito formativo" è un'attestazione, rilasciata da un qualificato ente esterno, comprovante lo svolgimento di un'attività che ha contribuito alla formazione dello studente. La presentazione di un attestato per "credito formativo" (scadenza del termine per la loro consegna al coordinatore di classe 04/06/2026) rappresenta per il Consiglio di classe la possibilità – non l'obbligo – di attribuire il punteggio più alto della banda di oscillazione.

È importante notare che, ai sensi dell'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dalla legge n. 150/2024, il punteggio più alto all'interno della fascia di attribuzione del credito scolastico, basato sulla media dei voti dello scrutinio finale, può essere assegnato se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi. Questa disposizione si applica agli ultimi tre anni del corso di studi.

### 9) Assolvimento dell'obbligo d'istruzione e certificazione delle competenze

Secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale, l'obbligo d'istruzione è assolto dopo almeno dieci (10) anni di frequenza scolastica. Per tale ragione, al termine dello scrutinio del secondo anno, il consiglio di classe predispone idonea certificazione volta all'attestazione di tale assolvimento e dell'acquisizione delle competenze di base.

### 10) Date scrutini finali, pubblicazione dei risultati e adempimenti conseguenti:

Gli scrutini finali del corrente anno scolastico si svolgeranno, per tutte le classi, dal 09/06/2026 al 11/06/2026. Ai sensi della normativa vigente, i tabelloni riporteranno solo i voti dello studente ammesso alla classe successiva con l'indicazione "ammesso o promosso".

Per lo studente non ammesso, sul tabellone non compariranno né voti né assenze, ma solo l'indicazione "non ammesso o non promosso".

Lo stesso per lo studente per il quale il Consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio: comparirà solo l'indicazione "sospensione del giudizio". I risultati saranno pubblicati giorno 13.06.2026.

Le lettere di non promozione o di giudizio sospeso con relative annotazioni saranno disponibili nel registro elettronico nella sezione area tutore (altri documenti) per un eventuale supporto, i genitori possono recarsi in segreteria a partire dal 22 giugno 2026 tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Emanuela Lucirino

